

Sottosezione 2.3 Rischi corruttivi e trasparenza

Introduzione

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera c) del DM n. 132 del 30 giugno 2022, la sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici in materia definiti dall'organo di indirizzo, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Costituiscono elementi essenziali della sottosezione, quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 del 2012 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 del 2013.

La sottosezione, sulla base delle indicazioni del PNA, contiene:

- 1) la valutazione di impatto del contesto esterno, che evidenzia se le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente culturale, sociale ed economico nel quale l'amministrazione opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- 2) la valutazione di impatto del contesto interno, che evidenzia se lo scopo dell'ente o la sua struttura organizzativa possano influenzare l'esposizione al rischio corruttivo;
- 3) la mappatura dei processi, per individuare le criticità che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività, espongono l'amministrazione a rischi corruttivi con particolare attenzione ai processi per il raggiungimento degli obiettivi di performance volti a incrementare il valore pubblico;
- 4) l'identificazione e valutazione dei rischi corruttivi, in funzione della programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni delle misure previste dalla legge n. 190 del 2012 e di quelle specifiche per contenere i rischi corruttivi individuati;
- 5) la progettazione di misure organizzative per il trattamento del rischio, privilegiando l'adozione di misure di semplificazione, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;
- 6) il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure;
- 7) la programmazione dell'attuazione della trasparenza e il monitoraggio delle misure organizzative per garantire l'accesso civico semplice e generalizzato, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013.

Gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione. Il primo obiettivo che va posto è quello del valore pubblico secondo le indicazioni del DM 132/2022 (art. 3). L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. Tale obiettivo generale viene poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza costituiscono contenuto necessario e parte integrante dei documenti di programmazione strategico gestionale, ed in particolare del Documento Unico di Programmazione – DUP. In particolare, l'attuale Amministrazione ha previsto sia nelle linee programmatiche, approvate con delibera di Consiglio n.65 del 10/11/22, sia nel DUP 2023-2025-Sezione Strategica, approvato con delibera di Consiglio n.66 del 10/11/2022 (e confermato con l'aggiornamento 2026-2028 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 10/02/2026), un indirizzo strategico specifico, **“Legalità e contrasto alle mafie”**, secondo cui “l'Amministrazione intende proseguire questo percorso non solo con

alcune buone prassi consolidate nel tempo ma anche attraverso un linguaggio nuovo che abbracci lo sport e le varie forme di espressione artistica e culturale al fine di coinvolgere maggiormente le nuove generazioni, valorizzando le esperienze all'interno di percorsi scolastici che vedano la legalità quale protagonista del programma formativo fin dalla scuola primaria.”

Tale obiettivo strategico di creazione di valore pubblico si ricollega all'obiettivo per lo sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030 “Pace, giustizia e istituzioni solide” nonché alla missione PNRR 5 “Coesione e inclusione”.

Alla luce del sopra citato indirizzo strategico in materia di legalità, è stato quindi previsto un obiettivo strategico “**Promozione di misure per la legalità**” e un obiettivo operativo utile a dare attuazione a quanto stabilito attraverso l'attuazione di obiettivi gestionali di performance che sono raccolti nel PIAO di anno in anno e che daranno concretezza a tale misura.

Al fine di garantire un adeguato raccordo tra l'attuazione di tali obiettivi strategici e operativi e la sezione dedicata alla Performance, il Comune di Chivasso sono previsti dei progetti Performance specifici per ogni Dirigente e Responsabile in materia di anticorruzione e di trasparenza.

Questo importante collegamento tra raggiungimento degli obiettivi legati alle misure anticorruzione e trasparenza e la valutazione e misurazione della performance è stato inoltre ribadito nel Codice di Comportamento del Comune di Chivasso all'art.13.

Soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e gestione del rischio e modalità di approvazione della sezione

La sezione è predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Negli enti locali “*Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico-amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio*” (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di questo Ente è il dott. Salvatore Mattia designato con decreto del sindaco numero 21 del 6 settembre 2023. A fronte di una eventuale temporanea ed improvvisa assenza del RPCT è prevista la sostituzione dello stesso da parte del Vice Segretario Comunale ovvero la dott.ssa Roberta Colavitto.

Il RPCT è supportato nel suo ruolo dal Servizio Programmazione per gli adempimenti collegati alla prevenzione della corruzione (dalla programmazione al monitoraggio) e dal Servizio Segreteria per l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti. Entrambi i Servizi sono incardinati presso il Settore Affari Generali.

I Dirigenti e gli incaricati di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione sono individuati quali **Referenti** del RPCT e collaborano alla pianificazione in materia di prevenzione della corruzione, garantendone l'attuazione. In particolare, i Referenti:

- Collaborano con il RPCT nel processo di analisi e gestione dei rischi corruttivi e nella condivisione delle più adeguate misure di trattamento;
- Diffondono all'interno delle strutture che dirigono la conoscenza dei contenuti della presente sezione;
- Assumono la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza contenute nella presente sezione;
- Vigilano sull'attuazione delle misure e forniscono ogni elemento utile ai fini della fase di monitoraggio e rendicontazione.

I Dipendenti sono invece chiamati ad attuare le misure previste nella presente sezione nell'ambito

dei processi di propria competenza e a segnalare, attraverso l'istituto del Whistleblowing, i fatti o i comportamenti illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

Al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), ogni stazione appaltante è tenuta ad individuare il soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati richiesti e a indicarne il nome all'interno della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza.

Per quanto concerne l'individuazione del Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (**RASA**), che ha il compito di compilare e, successivamente, di provvedere alla verifica e all'aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa presenti nell'AUSA, considerata come misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione, lo stesso incarico è assegnato alla dott.ssa Roberta Colavitto, dirigente del settore Servizi Amministrativi.

Visto quanto previsto dal d.lgs. 109/2007, e il d.lgs. 231/2007, la nomina invece di **Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio** è stata assegnata al dott. Salvatore Mattia.

La presente sezione è stata predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sulla base degli esiti del monitoraggio delle misure programmate nel 2025 e degli aggiornamenti proposti dai Referenti (con particolare riferimento alla valutazione del rischio corruttivo).

La bozza della sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza viene inoltre pubblicata sul sito web www.comune.chivasso.to.it allo scopo di raccogliere suggerimenti e osservazioni da parte di cittadini, comitati, associazioni o rappresentanze delle categorie produttive che consentano di formulare un documento definitivo condiviso.

Il Documento viene quindi presentato alla Giunta comunale per l'approvazione entro il termine di legge di riferimento.

La valutazione di impatto del contesto esterno ed interno

L'Autorità nazionale anticorruzione ha decretato che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Con il PNA 2022 si è precisato che, nell'ottica del legislatore del PIAO, quale strumento unitario e integrato, l'analisi del contesto esterno ed interno diventa presupposto dell'intero processo di pianificazione per guidare sia nella scelta delle strategie capaci di produrre valore pubblico sia nella predisposizione delle diverse sottosezioni del PIAO. Ne risulta, in questo modo, rafforzata anche la logica di integrazione tra performance e prevenzione della corruzione che l'Autorità nel PNA ha da tempo sostenuto. L'illustrazione delle principali dinamiche che caratterizzano il contesto esterno ed interno di una amministrazione è, infatti, elemento essenziale del Piano della performance, così come costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio corruttivo.

Analisi del contesto esterno

L'analisi del contesto esterno ha la finalità di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'amministrazione o l'ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

Lo stesso PNA ha evidenziato che elementi e dati utili all'analisi del contesto esterno possono essere reperiti nel portale ANAC dedicato al progetto "Misurazione del rischio di corruzione".

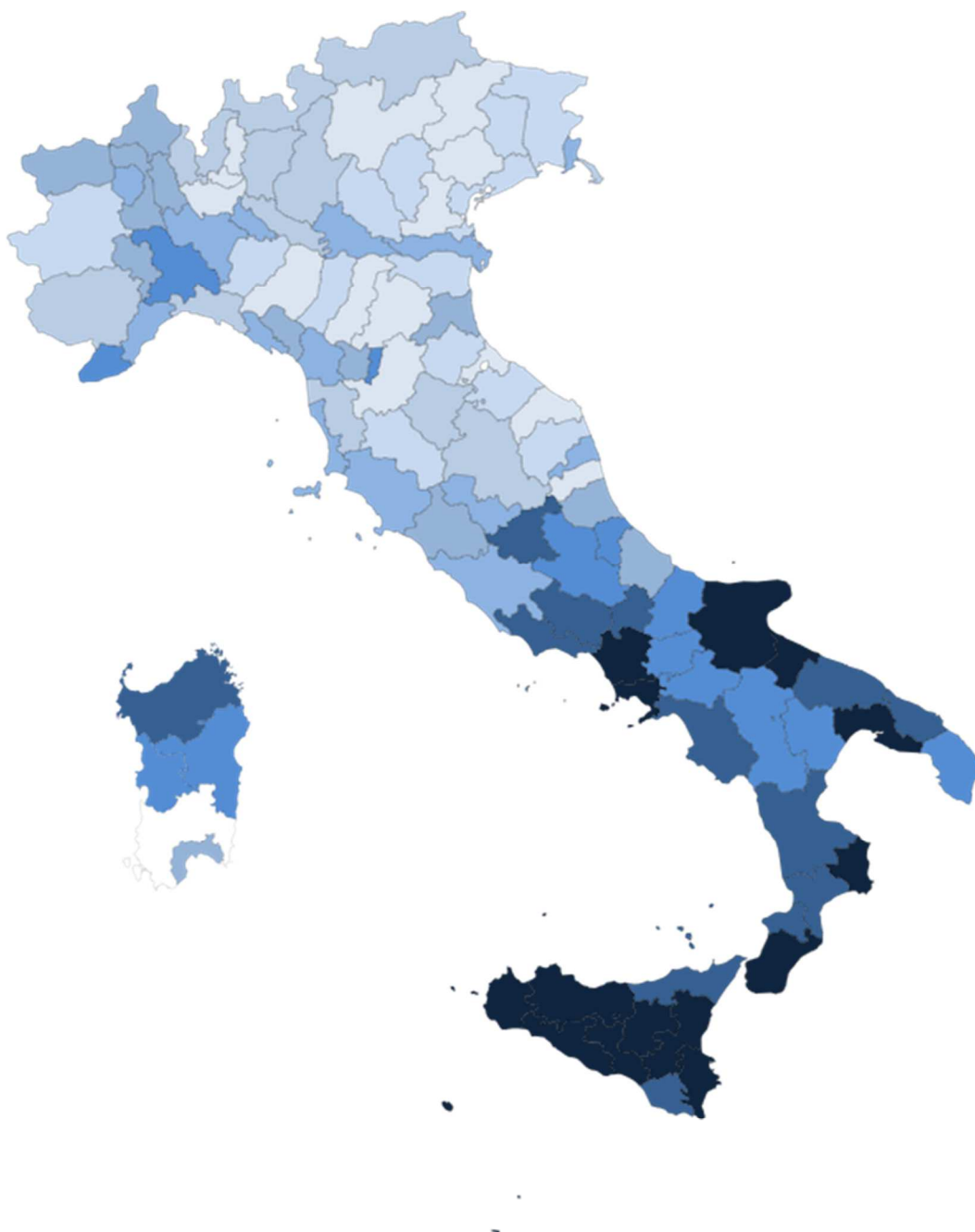
Il progetto Misurazione del rischio di corruzione rende disponibile un set di indicatori per quantificare il rischio che si verifichino eventi corruttivi a livello territoriale, utilizzando le informazioni contenute in varie banche dati. Gli indicatori possono essere considerati come dei campanelli d'allarme o delle red flags, che segnalano situazioni potenzialmente problematiche.

Rinviando per una più puntuale analisi al sito dell'Anac, è utile in questa sede evidenziare alcuni dati utilizzando alcuni degli indicatori analizzati dal progetto.

Gli indicatori di contesto utilizzati sono quattro:

- Istruzione: tale dominio è costituito dalla media di tre indicatori (1. Diplomatici: numero degli iscritti in anagrafe di 25-64 anni che hanno completato almeno la scuola secondaria di II grado per 100 persone di 25-64 anni iscritte in anagrafe; 2. Laureati: numero degli iscritti in anagrafe di 30-34 anni che hanno conseguito un titolo universitario per 100 persone di 30-34 anni iscritte in anagrafe; 3. NEET numero di iscritti in anagrafe di 15-29 anni non occupati né inseriti in un percorso di istruzione o formazione per 100 persone di 15-29 anni iscritte in anagrafe);
- Criminalità: esprime il rapporto tra i procedimenti penali rilevanti ai fini corruttivi e la popolazione residente;
- Economia e Territorio: fornisce informazioni in merito a Reddito pro capite (rapporto tra il reddito complessivo lordo delle famiglie e il numero totale di componenti; Occupazione (persone occupate su 100 iscritti all' anagrafe, nella fascia di età 20-64); Tasso di imprenditorialità (numero di imprese per 1.000 abitanti); Indice di attrattività (rapporto tra i flussi di individui che svolgono un'attività lavorativa o di studio in entrata, rispetto al totale degli individui attivi (in entrata, in uscita e residenti) nella provincia di residenza); Diffusione banda larga (percentuale delle unità immobiliari raggiunte dalla banda larga); Raccolta differenziata (percentuale dei rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata);
- Capitale sociale: rappresenta il grado di coscienza civile della società ricavato da diversi indicatori.

Nel seguente grafico è rappresentata la situazione nazionale valutata nell'annualità più recente disponibile (2017 per questi indicatori) sulla base dei quattro indicatori con indice di rischio da 1 (colore più chiaro) a 8 (colore più scuro): tanto più alto è il valore dell'indicatore tanto più alto è il grado di esposizione a rischio corruttivo. Come si vede dalla rappresentazione grafica, il valore della Provincia di Torino è pari a 2 e pertanto indica un livello di esposizione a rischio corruttivo basso.



Utili ai fini della valutazione dell'impatto del contesto esterno sono poi gli indicatori comunali sviluppati dal medesimo progetto.

Gli indicatori esaminati sono i seguenti:

- Rischio di contagio: l'indicatore segnala il rischio di contagio del comune considerato. La presenza nella provincia di comuni con casi di corruzione che contribuisce a determinare il rischio di corruzione poiché la corruzione è un fenomeno "contagioso".
- Scioglimento per mafia: l'indicatore rileva se il comune ha subito gli effetti di un

provvedimento di scioglimento per mafia.

- Addensamento sotto soglia: l'indicatore segnala la possibilità di un comportamento volto a non oltrepassare le soglie previste dalla normativa al fine di eludere il maggior confronto concorrenziale e controlli più stringenti che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione.
- Reddito imponibile pro capite: l'indicatore segnala il livello di benessere socioeconomico.
- Popolazione residente al 1° gennaio: l'indicatore approssima la dimensione e la complessità organizzativa del comune che, a sua volta, contribuisce a determinare il rischio di corruzione.

Al 2022, il Comune di Chivasso presenta la seguente situazione:

- ✓ Rischio di contagio: nessun valore di rischio presente
- ✓ Scioglimento per mafia: NO
- ✓ Addensamento sotto soglia: 1,6
- ✓ Reddito imponibile pro capite: 17.010,50
- ✓ Popolazione residente al 1° gennaio: 26.275

Altre indicazioni utili ai fini della valutazione dell'impatto del contesto esterno possono essere desunte dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati negli ultimi anni, dalle quali risulta quanto il Piemonte sia stato interessato da molteplici e diversificate manifestazioni di criminalità e dalla stabile presenza di sodalizi criminali di tipo mafioso, rappresentati prevalentemente da qualificate espressioni della **'Ndrangheta**. Anche nel corso del 2023, si è verificato l'arresto di altri 'ndranghetisti appartenenti alle cosche di Ivrea e Chivasso in quanto ritenuti gravemente indiziati a vario titolo dei reati di associazione di tipo mafioso, nonché truffa aggravata, estorsione, ricettazione, usura, violenza privata e detenzione e porto illegale di armi aggravati dal metodo mafioso. Nel 2024, rispetto al 2023, risultano in diminuzione sia il numero delle operazioni di polizia giudiziaria di maggior rilievo che quello delle persone arrestate. Sempre nel 2024 si registra, rispetto all'anno precedente, una marcata diminuzione del numero e del valore dei beni sequestrati mentre in aumento risultano il numero ed il valore dei beni confiscati.

Alla luce degli eventi che hanno interessato il proprio contesto esterno di riferimento, il Comune di Chivasso, ha cercato sin da subito, di rispondere cercando di promuovere una più estesa cultura della legalità, che potesse diffondersi sia internamente, interessando gli Amministratori, sia esternamente, cercando di coinvolgere la cittadinanza in genere, ma anche studenti e giovani. Infatti con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 24/01/2012, il Comune di Chivasso, ha aderito all'Associazione **Avviso Pubblico** per la formazione civile contro le mafie, nata nel 1996, con l'intento di collegare e organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella pubblica amministrazione e nei territori da essi governati. Successivamente con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 30/10/2012, è stata adottata la **"Carta di Pisa"**, codice etico di Avviso Pubblico, vincolandone all'osservanza il Sindaco, i Consiglieri, gli Assessori, i dirigenti comunali e chiunque eserciti un mandato mediante nomina o designazione da parte del Sindaco. Infine con Delibera di Consiglio Comunale n. 73 del 21/12/2015, il Comune ha aderito alla rinnovata **"Carta di Avviso Pubblico – Codice Etico per la buona Politica"**, che si propone di favorire e tutelare la pratica della buona politica e di rendere il più trasparente possibile l'azione amministrativa delle Istituzioni Pubbliche e di integrare con nuovi contenuti, in coordinamento con le recenti leggi antimafia e anticorruzione, la "Carta di Pisa". Questo Codice vincola direttamente gli amministratori che lo adottino o lo sottoscrivano e i soggetti da questi nominati in enti, consorzi e società; si applica anche a coloro che operano in qualità di esperti o consulenti comunque denominati e designati dagli enti territoriali. Va segnalato che il 21 marzo 2023 il codice etico è stato rivisto e semplificato.

Altro elemento importante è la **Consulta della Legalità**, istituita con delibera di C.C. n. 47 del 5/11/2013 con il compito di stimolare e favorire l'attivazione di molteplici e diversificate iniziative capaci di promuovere sul territorio, soprattutto fra le giovani generazioni, la più ampia educazione alla legalità e alla conoscenza delle istituzioni e al rispetto delle leggi, con la collaborazione della "Libera Università per la Legalità", istituita nel 2014, per favorire maggiori livelli di democrazia e di correttezza dei comportamenti dei cittadini .

Per completare l'analisi del contesto esterno occorre infine dare evidenza delle informazioni acquisite dal Comandante della Polizia Locale con nota prot. n. 8401/2026 dalle quali non emergono rilevanti elementi ulteriori rispetto a quanto sopra evidenziato.

Analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno investe aspetti correlati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo. L'analisi ha lo scopo di far emergere sia il sistema delle responsabilità che il livello di complessità della struttura.

L'analisi del contesto interno è incentrata:

- sull'esame della struttura organizzativa e delle principali funzioni da essa svolte, per evidenziare il sistema delle responsabilità;
- sulla mappatura dei processi e delle attività dell'Ente, consistente nella individuazione e analisi dei processi organizzativi.

Per l'esame della struttura organizzativa si rinvia alla Sezione 3.1 del presente documento.

La struttura organizzativa dell'ente è stata recentemente modificata con delibera n.30 del 02/03/2023 con decorrenza dal 1° aprile 2023.

Alla luce del nuovo CCNL relativo al comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 16.11.2022, si è stabilito di utilizzare la definizione "Settore" in sostituzione del termine "Area" per nominare la struttura organica di massima dimensione dell'ente, per cui ne è conseguito che il nuovo organigramma risulta strutturato non più in AREE e SERVIZI, bensì in SETTORI e SERVIZI.

Con la stessa delibera si è provveduto inoltre ad una nuova modifica dei Settori Dirigenziali finalizzata a:

- riunire sotto un'unica dirigenza i servizi alla persona;
- creare un unico sportello di front office del cittadino comprensivo di Anagrafe, Stato Civile e SUP, anch'esso sotto il coordinamento del medesimo dirigente;
- assegnare al Settore diretto dal Segretario Generale, il Servizio Protocollo/Gestione flussi documentali e conservazione digitale.

Ciò al fine di realizzare una più organica distribuzione dei Servizi tra i diversi Settori gestionali come di seguito esposto:

1. lo Sportello Unico Polivalente (S.U.P.) incardinato nel Settore (ex Area) Affari Generali, è stato assegnato al Settore (ex Area) Polizia Municipale e Protezione Civile, Servizi Demografici ed Elettorale, Servizio Affari Sociali;
2. il Servizio Protocollo/Gestione flussi documentali e conservazione digitale, incardinato nel Settore (ex Area) Servizi Amministrativi, Istruzione e Trasporti, viene assegnato al Settore (ex Area) Affari Generali;
3. i Servizi Affari Sociali/Lavoro/Asilo Nido Comunale incardinati nel Settore (ex Area) Polizia Municipale e Protezione Civile, Servizi Demografici ed Elettorale, Servizio Affari Sociali, vengono assegnati al Settore (ex Area) Servizi Amministrativi, Istruzione e Trasporti.

L'ente è inoltre caratterizzato dalla presenza di particolari posizioni di lavoro, ovvero le "posizioni organizzative", ridefinite dal 1° aprile 2023 "Incarichi di Elevata Qualificazione", che svolgono specifiche funzioni ed attività con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato e con l'attribuzione altresì di delega di firma da parte dei dirigenti; per maggiori dettagli si fa riferimento alla sottosezione Struttura organizzativa del presente documento.

La mappatura dei processi

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

Secondo il PNA, un processo può essere definito come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente).

Secondo gli indirizzi del PNA, i processi identificati sono poi aggregati nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi.

L'elenco dei processi dell'ente, **allegato** al presente documento (Allegato A_Censimento processi) si riferisce alle Aree di rischio, così come previsto dalla tabella 3 dell'Allegato 1 del PNA 2019, di seguito elencate:

- a) acquisizione e gestione del personale;
- b) affari legali e contenzioso;
- c) contratti pubblici;
- d) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- e) gestione dei rifiuti;
- f) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- g) governo del territorio;
- h) incarichi e nomine;
- i) pianificazione urbanistica;
- j) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
- k) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 individuano inoltre l'obiettivo di esaminare gradualmente l'intera attività svolta per l'identificazione di aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Il PNA suggerisce di "programmare adeguatamente l'attività di rilevazione dei processi individuando nel PTPCT tempi e responsabilità relative alla loro mappatura, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa)".

Si è provveduto quindi, nel corso del 2024, a rivedere la mappatura dei processi, per avere una rappresentazione complessiva di tutte le attività il più possibile aggiornata rispetto alle novità normative e strutturali che caratterizzano l'ente; a tal fine, ogni servizio ha prodotto l'elenco analitico di tutti i processi di propria competenza con relativa descrizione delle principali fasi del processo e sono stati organizzati degli appuntamenti con il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e Trasparenza per definire il livello di rischio di ogni processo e quindi la relativa valutazione e successivo trattamento del rischio stesso. L'elenco analitico rimane acquisito agli atti e i relativi processi sono contenuti nel citato documento disponibile in allegato.

L'identificazione e valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la seconda fase del processo di gestione del rischio, attraverso cui lo stesso viene identificato, analizzato e confrontato in modo tale da individuare le priorità di intervento e le misure di prevenzione necessarie.

Questa seconda fase prevede quindi a sua volta tre passaggi fondamentali, ovvero l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

L'**identificazione del rischio** consiste nel ricercare, individuare e descrivere i "rischi di corruzione" intesa nella più ampia accezione della legge 190/2012.

Per individuare gli "eventi rischiosi" è necessario:

- definire l'oggetto di analisi;
- utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
- individuare i rischi e formalizzarli nel PTPCT.

L'oggetto di analisi è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi e può essere: l'intero processo o le singole attività che compongono ciascun processo.

Considerata la recente revisione della mappatura dei processi, si ritiene di partire dall'analisi dei processi per poi eventualmente procedere con approfondimenti delle attività ritenute più rilevanti.

Le tecniche di identificazione degli eventi corruttivi sono molteplici. Vengono qui utilizzati i seguenti:

- Le risultanze dell'analisi del contesto;
- Le risultanze della mappatura dei processi;
- L'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'ente o in realtà simili;
- Gli incontri col personale o altre forme di interazione;
- Le risultanze dell'attività di monitoraggio svolte dal RPCT o da altre strutture di controllo;
- Le segnalazioni pervenute;
- Le esemplificazioni eventualmente elaborate dall'Autorità per il comparto di riferimento;
- Il registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni simili per tipologia e complessità organizzativa.

Nel corso del 2025 si è provveduto a rivedere l'identificazione degli eventi rischiosi con il coinvolgimento della struttura organizzativa, in particolare dei dirigenti e responsabili coordinato dal RPCT. I risultati di tale attività di analisi, coordinata dal RPCT e con il coinvolgimento dei dirigenti e responsabili, che conoscono nel dettaglio i procedimenti, i processi e le varie attività svolte dal loro ufficio, sono contenuti nella colonna I dell'Allegato A_Censimento processi. Tale documento contiene la sintesi delle singole schede di mappatura dei processi che vengono conservate agli atti.

L'**analisi del rischio** secondo il PNA si prefigge due obiettivi:

- comprendere gli eventi rischiosi, identificati nella fase precedente, attraverso l'esame dei cosiddetti "fattori abilitanti" della corruzione;

- stimare il livello di esposizione al rischio dei processi e delle attività.

Per ciascun rischio, i fattori abilitanti possono essere molteplici e combinarsi tra loro. L'Autorità propone i seguenti esempi:

1. assenza di misure di trattamento del rischio (controlli): si deve verificare se siano già stati predisposti, e con quale efficacia, strumenti di controllo degli eventi rischiosi;
2. mancanza di trasparenza;
3. eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
4. esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
5. scarsa responsabilizzazione interna;
6. inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
7. inadeguata diffusione della cultura della legalità;
8. mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

L'analisi degli eventi rischiosi prevede non solo la valutazione dei fattori abilitanti, ma anche la stima del livello di rischio, attraverso un approccio di tipo qualitativo e/o quantitativo; il primo prevede una stima sulla base di valutazioni motivate, espresse con riferimento a specifici criteri, mentre il secondo si basa sull'utilizzo di analisi statistiche o matematiche. L'ANAC nel PNA 2019 ha suggerito di privilegiare un approccio qualitativo, basato sulla valutazione di alcuni particolari indicatori di stima del livello di rischio proposti nell'Allegato 1 del PNA 2019 ovvero:

- il livello di interesse esterno: si intende la presenza e l'entità di un possibile beneficio (sia esso economico o di qualsiasi altro genere quale, ad esempio, la possibilità di vedersi ampliata la platea di potenziali "clienti") che l'attività/processo può attribuire al suo destinatario (interno o esterno all'amministrazione); maggiore è il beneficio che il destinatario può ottenere, maggiore sarà l'esposizione al rischio
- il grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: si intende il livello dei vincoli posti dalla normativa o da atti interni tali da indirizzare (e vincolare, dunque) l'attività del processo in esame; la valutazione deve essere fatta sulle singole attività, poiché all'interno di un processo, possono esserci delle attività altamente vincolate e, al contrario, attività altamente discrezionali; la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;
- la manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;
- l'opacità del processo decisionale: si intende la mancanza di trasparenza nello svolgimento delle attività del processo; include la valutazione sulla tracciabilità dello stesso, intesa quale possibilità di ripercorrerne agevolmente/ricostruirne le attività in qualsiasi momento ad esempio attraverso la presenza di sistemi informativi/modalità operative che rendono visibili gli accessi, i passaggi e le modifiche agli atti/documenti/attività; l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, infatti riduce il rischio corruttivo;
- il livello di collaborazione del responsabile del processo: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione;
- il grado di attuazione delle misure di trattamento: l'indicatore è utilizzato per comprendere lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, al fine di valutare se il presidio al rischio può ritenersi o meno soddisfacente; l'attuazione di misure di prevenzione si associa, infatti, ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

Per ogni processo analizzato, il RPCT con la collaborazione dei dirigenti e responsabili, ha utilizzato gli indicatori sopra elencati, per valutarne il rischio.

Il livello di collaborazione del responsabile del processo sarà valutato solo per quei processi per i quali dovesse risultare problematica tale collaborazione.

Per migliorare il processo di valutazione del rischio è necessario supportare l'analisi di tipo qualitativo con l'esame di dati statistici che possono essere utilizzati per stimare la frequenza di accadimento futuro degli eventi corruttivi. Si ritiene utile utilizzare i dati:

- su precedenti giudiziari / procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti (in particolare per reati contro la P.A.);
- relativi a procedimenti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- ricorsi amministrativi e giudiziari (in particolare in materia di contratti pubblici);
- dati forniti dalle rassegne stampa;
- le segnalazioni pervenute.

A tal fine si dispone che:

- si individua nel Servizio Programmazione il depositario dei suddetti dati da analizzare annualmente in sede di aggiornamento del Piano;
- tutti i Servizi sono tenuti a dare tempestiva comunicazione dei suddetti dati al Servizio Programmazione.

La misurazione del rischio avviene, applicando i suddetti indicatori, con autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo (sorretta, per quanto possibile e se disponibile da dati oggettivi). La misurazione di ciascun indicatore di rischio viene effettuata applicando la seguente scala ordinale:

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio molto basso	B-
Rischio basso	B
Rischio moderato	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+

Per l'indicatore n. 3 si ritiene di iniziare ad esaminare la situazione interna all'ente per cui la sigla corrispondente sarà indicata con "S" in caso di presenza di eventi corruttivi e "N" in caso di assenza. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori si perviene ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio. Il valore complessivo, ottenuto utilizzando la medesima scala ordinale, ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile al processo.

I risultati della misurazione sono riportati nel documento Allegato B_Analisi dei rischi. Nella colonna denominata "Valutazione complessiva" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi. L'indicatore finale è determinato in base alla frequenza delle valutazioni dei singoli indicatori. Eventuali scostamenti saranno supportati da una chiara e sintetica motivazione esposta nell'ultima colonna a destra ("Motivazione") nelle suddette schede.

La **ponderazione del rischio** è l'ultima delle fasi che compongono la macro-fase di valutazione del rischio.

Scopo della ponderazione è quello di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione".

Nella fase di ponderazione si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il grado di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio, devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. "La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti".

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la riduzione del rischio residuo ad un livello quanto più prossimo allo zero. Ma il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni di malaffare non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto.

La ponderazione dei rischi è rappresentata nel documento denominato Allegato C_Ponderazione rischi.

Le misure organizzative per il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio rappresenta la fase in cui si individuano le misure idonee a prevenire il rischio corruttivo cui l'organizzazione è esposta (fase 1) e si programmano le modalità della loro attuazione (fase 2).

Il PNA 2019 ha suggerito le misure seguenti, che possono essere applicate sia come "generali" che come "specifiche":

- controllo;
- trasparenza;
- definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento;
- regolamentazione;
- semplificazione;
- formazione;
- sensibilizzazione e partecipazione;
- rotazione;
- segnalazione e protezione;
- disciplina del conflitto di interessi;
- regolazione dei rapporti con i "rappresentanti di interessi particolari" (lobbies).

A titolo esemplificativo, una misura di trasparenza, può essere programmata come misure "generale" o come misura "specifiche".

Essa è generale quando insiste trasversalmente sull'organizzazione, al fine di migliorare complessivamente la trasparenza dell'azione amministrativa (es. la corretta e puntuale applicazione del d.lgs. 33/2013); è, invece, di tipo specifico, se in risposta a specifici problemi di scarsa

trasparenza rilevati tramite l'analisi del rischio trovando, ad esempio, modalità per rendere più trasparenti particolari processi prima "opachi" e maggiormente fruibili informazioni sugli stessi.

L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere astratta e generica: nel Piano deve essere indicata chiaramente la misura che si intende attuare.

Ciascuna misura dovrebbe avere i seguenti requisiti:

1- presenza ed adeguatezza di misure o di controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare misure di prevenzione della corruzione: al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, prima dell'identificazione di nuove misure, è necessaria un'analisi sulle eventuali misure previste nei Piani precedenti e su eventuali controlli già esistenti per valutarne il livello di attuazione e l'adeguatezza rispetto al rischio e ai suoi fattori abilitanti; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure; in caso di misure già esistenti e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni;

2- capacità di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio;

3- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;

4- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

Ciascuna misura va poi progettata indicando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi e/o modalità di attuazione;
- tempistica di attuazione;
- responsabilità connesse all'attuazione;
- indicatori di monitoraggio.

Nel documento denominato Allegato D_Misure specifiche sono state analizzate le misure già in essere relativamente ai processi caratterizzati da rischio alto (A) e individuate le eventuali misure ulteriori per l'anno 2025.

Seguendo il principio di gradualità, l'analisi viene ora estesa ai primi venti processi con grado medio di rischio (M) e si conferma che negli anni successivi proseguirà l'analisi di approfondimento e aggiornamento dei processi e relativa valutazione e trattamento del rischio.

Si dà infine atto che le suddette schede sono state aggiornate ed integrate alla luce del PNA 2025 approvato dall'ANAC con delibera n. 19 del 28 gennaio 2026.

Vengono di seguito indicate e programmate le **misure generali**.

La Formazione in tema di anticorruzione

Il RPCT ha il compito di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in attività e materie esposte alla corruzione.

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

Il bilancio di previsione annuale deve prevedere, mediante appositi stanziamenti, gli opportuni interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione.

Nel corso del 2025 è stato organizzato un corso di formazione in materia di etica e legalità che ha interessato tutti i dipendenti dell'ente.

Anche per il 2026 è stato definito il Piano di formazione in materia anticorruzione, allegato al PIAO, in cui sono indicate le varie attività formative da organizzare nel corso dell'anno.

Il Codice di Comportamento

Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni in merito a:

- adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento;
- indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento.

Codice di comportamento dell'Ente: il Codice di Comportamento dell'Ente è stato approvato con deliberazione n. 254 del 19/12/2013.

Nel corso del 2021 si è provveduto all'aggiornamento del Codice di comportamento dell'ente alla luce della Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 177 del 19/02/2020.

Per quanto concerne i vari passaggi effettuati per l'approvazione del Codice, si precisa che la bozza è stata condivisa con il Nucleo di Valutazione, per avere un suo parere; è stata poi sottoposta dal RPCT alla Giunta Comunale con delibera n. 217 del 07/10/2021, per adottare la prima bozza da illustrare e condividere con la Consulta per la Legalità per avere eventuali osservazioni, nonché con Dirigenti, Responsabili e dipendenti, attraverso l'organizzazione di un incontro di formazione/informazione sull'argomento, in modo da raccogliere ulteriori osservazioni da far confluire nella versione definitiva del testo. Successivamente è stata poi approvata la versione finale del Codice sempre con delibera di Giunta Comunale n. 264 del 25/11/2021.

Tra le principali novità introdotte si segnalano le seguenti:

- l'art.13 "Prevenzione della Corruzione" in cui viene ribadito che i dipendenti sono tenuti a rispettare le misure e le prescrizioni contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Chivasso, e che la violazione di tali misure costituisce illecito disciplinare; viene inoltre sottolineata anche la collaborazione richiesta ai dirigenti e responsabili nel concorrere a definire le misure anticorruzione più adatte, prevedendo che anche in questo caso, la violazione delle misure previste dal Piano e la mancata collaborazione comportano responsabilità disciplinare;
- l'art.14 "Tracciabilità e trasparenza", sottolinea il fatto che il mancato raggiungimento degli obiettivi di trasparenza, contenuti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, rileva al fine della valutazione della performance;
- l'art. 15 "Comportamento dei dipendenti nello svolgimento della prestazione lavorativa in Smart working (Lavoro Agile)", che disciplina alcuni aspetti soprattutto legati al discorso dei risultati prevedendo la stesura di un progetto in cui vengano definite le attività da svolgere, le tempistiche ecc.;
- l'art. 16 "Rapporti con i mezzi di informazione e utilizzo dei social network" prevede prima di tutto che i rapporti con i mezzi di informazione sugli argomenti istituzionali, siano tenuti dai soggetti istituzionalmente individuati, nonché dai dipendenti espressamente incaricati; è poi previsto il divieto di diffondere con qualunque mezzo commenti o informazioni, compresi foto, video, audio, che possano ledere l'immagine del Comune di Chivasso e/o di colleghi. Si richiede poi al dipendente di mantenere un comportamento corretto ed esemplare anche nella partecipazione a discussioni su chat, blog, social forum on line e di segnalare

eventuali problematiche legate alle attività svolte direttamente al Dirigente/P.O. di riferimento.

Pur dando atto che il codice di comportamento contenga già diverse disposizioni poi introdotte a livello nazionale con le modifiche introdotte al DPR 62/2013 dal DPR 81/2023, si ritiene opportuna una revisione generale per aggiornare le attuali disposizioni anche alla luce dell'uso sempre più massivo delle tecnologie informatiche. Si procederà all'aggiornamento nel corso del 2026.

Va infine evidenziato che il Comune di Chivasso, così come previsto dal PNA 2019, applica il proprio Codice di Comportamento anche a collaboratori esterni, compresi quelli di ditte fornitrici di beni o servizi, prevedendo infatti l'inserimento della condizione di osservanza dei codici di comportamento all'interno di schemi di incarico, bandi e contratti.

Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento: Trova piena applicazione l'articolo 55-bis comma 3 del decreto legislativo 165/2001 e smi in materia di segnalazione all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento: Provvede l'ufficio competente a svolgere e concludere i procedimenti disciplinari a norma dell'articolo 55-bis comma 4 del decreto legislativo 165/2001 e smi.

La rotazione del personale

Come precisato nel PNA, l'alternanza tra più professionisti nell'assunzione di decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e di situazioni ambientali potenzialmente foriere di risposte illegali o improntate a collusione.

Sono però previsti dei vincoli che devono comunque essere rispettati nell'applicazione di questa misura, che sono sia di tipo soggettivo, legati alla sede di servizio del dipendente, sia oggettivi, correlati all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'attività amministrativa. Si aggiungono poi i casi in cui i limiti all'applicazione della misura della rotazione sono dettati dalla legge stessa che prevede la specifica qualifica professionale che deve possedere chi lavora in determinati uffici.

In questo senso va dato atto che, sebbene questo Ente non possa definirsi piccolo (specie in considerazione del contesto territoriale nel quale opera), la struttura organizzativa non dispone di numerose posizioni con analoga qualifica professionale per cui l'applicazione della misura della rotazione rigidamente applicata rischierebbe seriamente di compromettere il buon andamento e la continuità dell'attività amministrativa, specie in un momento come quello attuale di elevata mobilità del personale.

Considerato poi che molti incarichi dirigenziali e di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione sono stati solo di recente attribuiti a soggetti diversi dai precedenti, si ritiene di non programmare ulteriori forme di rotazione del personale.

In particolare si consideri che:

- a livello dirigenziale, 3 dei 4 incarichi in essere, sono stati assegnati recentemente (Settore Affari Generali dal 06.09.2023; Settore Polizia Municipale – Protezione Civile - Demografici – Elettorale – Sup dal 01.05.2022 Settore Governo del Territorio dal 23.12.2019 limitatamente a parte dell'Area e dal 01.02.2021 per l'intera Area);
- a livello di incarichi di Elevata Qualificazione, nel 2023 sono state previste 2 nuove posizioni (direzione dell'unità Servizi Istruzione e asilo nido comunale / Servizi cultura e sport, associazionismo, volontariato e campus Associazioni / Servizio Welfare e Lavoro e orti urbani nonché la direzione dell'unità Servizi gestione amm.va beni mobili/immobili, archivio e accesso agli atti, assicurazioni; Servizio trasporti; Servizi economato, gestione

teatrino comunale e sale mostre/convegni). Gli stessi sono stati poi oggetto di riorganizzazione e attribuiti nel 2025 a soggetti diversi.

Va comunque dato atto anche che, come misura alternativa alla rotazione già indicata in precedenti piani anticorruzione, l'Amministrazione ha inteso operare scelte organizzative, di natura preventiva ed alternativa con effetti analoghi, quali ad esempio la maggiore condivisione nell'adozione degli atti con tutto il personale assegnato ai singoli servizi, evitando così l'isolamento di certe mansioni e avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; l'informatizzazione e la digitalizzazione dei processi gestionali, eliminando o riducendo in questo modo gli ambiti di discrezionalità; l'adozione di criteri oggettivi e non personalizzati nell'assegnazione delle pratiche, nonché la presa in carico casuale da parte degli addetti ai diversi servizi seguendo l'ordine cronologico di protocollazione delle istanze.

Tali indicazioni ricevono puntuali applicazioni in alcuni casi indicati nell'allegato dedicato alle Misure ulteriori. Le stesse sono in ogni caso confermate come linee guida per gli uffici nella generale gestione dei processi di competenza.

Rotazione del personale in caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per fatti di natura corruttiva

In base all'art. 16, comma 1, lett. l-quater, D.Lgs. n. 165/2001 occorre provvedere, con atto motivato, alla rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, in relazione alle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione.

In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva l'amministrazione:

- per i Responsabili di Servizio – titolari di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione, procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere;
- per il personale di comparto procede all'assegnazione ad altro servizio, nei limiti di compatibilità con le mansioni richiedibili;

Trattandosi di fattispecie di rilievo penalistico, in applicazione del principio di legalità, la misura si intende applicabile limitatamente alle ipotesi in cui il procedimento penale o disciplinare riguardi i reati di corruzione.

Con la delibera n. 215/2019, cui si fa rinvio per ogni approfondimento, l'ANAC ha fornito alcune indicazioni in merito:

- all'identificazione dei reati presupposto da tenere in conto ai fini dell'adozione della misura;
- al momento del procedimento penale in cui l'Amministrazione deve adottare il provvedimento di valutazione della condotta del dipendente, adeguatamente motivato, ai fini dell'eventuale applicazione della misura.

Misure di disciplina del conflitto di interesse

L'art. 6-bis della legge 241/1990 (aggiunto dalla legge "anticorruzione" n. 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i responsabili del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e ad assumere i provvedimenti conclusivi, debbano astenersi in caso di "conflitto di interessi", segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto. Il DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14. In particolare, l'art. 7, in sintonia con quanto disposto per l'astensione del Giudice dall'art. 51 del Codice di procedura civile, stabilisce che il dipendente pubblico si debba astenere sia dall'assumere decisioni che dallo svolgere

attività che possano coinvolgere interessi:

- dello stesso dipendente;
- di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- di persone con le quali il dipendente abbia “rapporti di frequentazione abituale”;
- di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di “grave inimicizia” o di credito o debito significativi;
- di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

L'art. 7 prevede, poi, che il dipendente si debba sempre astenere in ogni caso in cui esistano “gravi ragioni di convenienza”. Sull'obbligo di astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

L'ente applica con puntualità la disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957. Il Comune di Chivasso infatti ricorda periodicamente a tutti i dipendenti, attraverso delle comunicazioni inviate via mail, di segnalare tempestivamente eventuali variazioni rispetto a quanto precedentemente dichiarato, e fornendo a tutto il personale una chiara definizione dei soggetti che sono tenuti a ricevere e valutare le eventuali situazioni di conflitto di interesse dichiarate dal personale.

Alla luce del PNA 2022 e del relativo approfondimento sul tema del conflitto di interessi in materia di contratti pubblici, sono state adottate delle Disposizioni in materia di conflitto di interesse nelle procedure di gara del Comune di Chivasso con delibera di Giunta n.13 del 02/02/2023, in cui è stato approfondito l'ambito di applicazione dell'art.42 del d.lgs.50/2016, andando inoltre a specificare i vari adempimenti previsti nell'ambito delle procedure di gara relative ai contratti che utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali.

La suddetta normativa comunale si intende confermata anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti approvato con D.Lgs. n. 36 del 2023 che disciplina la materia del conflitto di interessi all'art. 16.

Disciplina degli incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti

La concentrazione di incarichi conferiti dall'amministrazione e, dunque, di potere decisionale in capo ad un unico soggetto (dirigente o funzionario) aumenta il rischio che l'attività svolta possa essere finalizzata a scopi privati impropri. Inoltre, può dar luogo a situazioni di conflitto di interesse, che possono costituire a loro volta sintomo di fattori corruttivi.

La legge n. 190/2012 ha stabilito che, attraverso intese da raggiungere in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni Enti Locali si sarebbero dovuti definire gli adempimenti per l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui all'art. 53, comma 3 bis, D.Lgs. n. 165/2001.

In via generale i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o svolgere altre attività che hanno carattere di abitudine. L'art.53 del d.lgs. 165/2001 disciplina appunto gli incarichi e le prestazioni che non sono previsti e compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti pubblici e prevede appunto che la possibilità per i dipendenti pubblici di svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti pubblici o privati vengano sottoposti ad un regime autorizzatorio, in modo tale da evitare che le attività extraistituzionali non gravino eccessivamente sul dipendente a scapito dei doveri d'ufficio o istituzionali presso l'ente principale. Oltre a questo aspetto, i commi 5 e 7

dell'art.53, prevedono che il rilascio dell'autorizzazione a svolgere questa tipologia di incarichi venga riconosciuto solo se non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite.

In base all'Intesa siglata dalla Conferenza Unificata il 24 luglio 2013 è stato costituito un tavolo tecnico presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per analizzare le criticità e stabilire i criteri che possano costituire un punto di riferimento per le Regioni e gli Enti Locali.

A chiusura dei lavori del tavolo tecnico, a cui hanno partecipato il Dipartimento della funzione pubblica, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'ANCI e l'UPI, avviato ad ottobre 2013 in attuazione di quanto previsto dall'intesa sancita in Conferenza unificata il 24 luglio 2013, è stato formalmente approvato il documento contenente "Criteri generali in materia di incarichi vietati ai pubblici dipendenti". Obiettivo del documento è quello di supportare le amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di svolgimento di incarichi da parte dei dipendenti e di orientare le scelte in sede di elaborazione dei regolamenti e degli atti di indirizzo.

Il Comune di Chivasso ha recepito quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs.165/2001, approvando il Regolamento di disciplina degli incarichi dei dirigenti e dei dipendenti ai sensi appunto dell'art.53 del d.lgs.165/2011 e della legge 190/2012, con delibera di Giunta Comunale n.4 del 2014, in cui viene definito l'ambito di applicazione, e le differenze tra situazioni di incompatibilità assoluta, relativa, quelle di compatibilità, prevedendo inoltre, all'art.10 che "il dipendente che intende svolgere un incarico per il quale non sia prevista un'incompatibilità assoluta, deve presentare domanda di autorizzazione, utilizzando il modello allegato, al Segretario Generale, allegando eventualmente l'istanza del soggetto pubblico o privato che intende conferire l'incarico; alla domanda deve essere allegato il nulla osta del Dirigente del servizio di assegnazione, e deve essere presentata al Segretario Generale almeno 10 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, salvi casi eccezionali debitamente motivati". Il dipendente deve inoltre dichiarare:

- a) che l'incarico ha carattere temporaneo ed occasionale e che non rientra tra i compiti del settore di assegnazione;
- b) che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi o motivi di incompatibilità, di diritto o di fatto, secondo le indicazioni del presente regolamento;
- c) che l'incarico verrà svolto al di fuori dell'orario di lavoro;
- d) che l'incarico non prevede un compenso lordo che, né complessivamente, né rapportato pro quota e sommato con altri compensi per incarichi di qualsiasi tipo percepiti nel corso dell'anno solare, risulta superiore al 40% della retribuzione annua lorda percepita dal dipendente nell'esercizio precedente;
- e) che l'incarico non compromette il decoro ed il prestigio dell'Amministrazione comunale e non ne danneggia l'immagine;
- f) che l'incarico non viene svolto per soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza;
- g) che non si riferisce all'esercizio di una libera professione;
- h) che si impegna ad assicurare il tempestivo, puntuale e corretto svolgimento dei compiti d'ufficio;
- i) che si impegna a non utilizzare beni, mezzi ed attrezzature del Comune per lo svolgimento dell'incarico;
- j) che si impegna infine a fornire immediata comunicazione al dirigente del settore di appartenenza di eventuali incompatibilità sopravvenute, provvedendo all'immediata cessazione dell'incarico.

Il Comune di Chivasso, una volta conferito o autorizzato un incarico, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti, comunica in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, se previsto.

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

In applicazione del D.Lgs. n. 39/2013, prima di attribuire qualsiasi incarico (incarichi amministrativi di vertice, incarichi dirigenziali, incarichi di amministratore di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico, oppure di enti di diritto privato regolati o finanziati) si acquisiscono dagli interessati le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Al soggetto candidato viene fornito, a cura dell'organo conferente, il modulo di dichiarazione sull'insussistenza di condizioni di inconferibilità, previa chiara e apposita informativa allo stesso sui presupposti rilevanti nel caso di specie ai fini del configurarsi delle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità. A tal fine si ritiene di utilizzare l'Allegato n. 1 PNA 2025 contenente gli schemi applicativi per una corretta applicazione delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo. Si demanda al Servizio Programmazione la predisposizione di un modello informativo semplificato sulla base delle sole fattispecie applicabili a questo Ente.

Le dichiarazioni sono verificate mediante l'analisi delle circostanze indicate nel modulo di dichiarazione e nel curriculum del candidato rispetto a quelle ritenute ostative dal legislatore.

Inoltre, come previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, gli interessati rendono nel corso dell'incarico le dichiarazioni annuali di assenza di cause di incompatibilità. Tutte le dichiarazioni sono trasmesse al RPCT e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

Annualmente vengono effettuate verifiche a campione, in modalità casuale e coprendo un campione pari al 25% del totale degli incarichi, sulla veridicità e completezza del contenuto delle dichiarazioni di assenza di inconferibilità e di incompatibilità. Ciò anche tenendo conto dei poteri di accertamento e controllo previsti dagli artt. 43 e 71 del d.P.R. n. 445/2000 in capo agli enti che ricevono le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto.

La verifica viene effettuata rispetto alla presenza di eventuali condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, e ad eventuali incarichi precedentemente ricoperti che possano determinare l'inconferibilità o l'incompatibilità degli incarichi (richiesta certificati del Casellario Giudiziale e dei Carichi penali pendenti, visure Registro imprese e Anagrafe degli amministratori locali e regionali).

Il pantouflage o incompatibilità successiva

La legge 190/2012 ha inserito, all'art.53 del d.lgs.165/2001, il co.16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno avuto poteri autoritativi o negoziali per conto di una PA, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta presso l'amministrazione stessa, tutto ciò per scoraggiare comportamenti impropri e scorretti da parte dei dipendenti, ed evitare pressioni da parte di privati, nonché la possibilità che il dipendente sfrutti la propria posizione all'interno dell'amministrazione per preconstituire situazioni lavorative vantaggiose presso il soggetto privato con cui è entrato in contatto in relazione al rapporto di lavoro. Questa disciplina, di cosiddetto pantouflage, si applica ai dipendenti delle PA, così come individuate dall'art.1, co. 2 del d.lgs. 165/2001, compresi i soggetti che con la PA instaurano rapporti di lavoro a tempo determinato o autonomo.

Tale limite prevede comunque la presenza di un importante presupposto, ovvero l'esercizio di poteri autoritativi e/o negoziali da parte del dipendente, attraverso "l'emanazione di provvedimenti amministrativi e il perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente". Si fa quindi riferimento ai dirigenti, funzionari con incarichi dirigenziali, coloro che esercitano funzioni apicali, i soggetti che ricoprono incarichi amministrativi di vertice come il Segretario Generale, ma anche i dipendenti che hanno comunque avuto la possibilità di incidere in maniera determinante sulle decisioni oggetto dei provvedimenti finali, collaborando attraverso l'elaborazione di atti endoprocedimentali, o comunque partecipando al procedimento.

Per quanto riguarda le misure da attuare per garantire l'attuazione della normativa sul pantouflage, il Comune di Chivasso, ha inserito all'interno del Regolamento che disciplina l'assegnazione di incarichi esterni a dirigenti e dipendenti, approvato con delibera di Giunta n.4 del 2014, l'art.16 che secondo cui "...i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs 165/2001".

Inoltre, alla luce di tutto ciò, il Comune di Chivasso, così come previsto dal PNA 2018 dell'ANAC ha inserito, nel corso del 2019, nei bandi di gara, tra i requisiti generali di partecipazione previsti a pena di esclusione e oggetto di specifica dichiarazione da parte dei concorrenti, la condizione che l'operatore non abbia stipulato contratti di lavoro o attribuito incarichi ad ex dipendenti pubblici. È stata inoltre predisposta una dichiarazione, sottoscritta dai dipendenti cessati, in cui ci si impegna a rispettare il divieto al pantouflage e quanto previsto dall'art.53, co.16-ter, d.lgs.165/2001. Dal monitoraggio effettuato relativo al 2025 tale misura è risultata rispettata.

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto una nuova norma (art. 35 bis D.Lgs. 165/2001) volta ad evitare la presenza di soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza, anche non definitiva, di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione) all'interno di organi amministrativi cui sono affidati peculiari poteri decisionali.

Tali soggetti:

- non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;
- non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Nel caso in cui sia accertata la sussistenza delle cause ostative individuate dalla norma in commento,

l'ente si astiene dal conferire l'incarico e, in caso di accertamento successivo, provvede alla rimozione dell'incarico.

Per garantire l'applicazione di quanto previsto dall'art.35 bis del d.lgs.165/2001, il Comune di Chivasso verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, e all'atto di assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art.35 bis, d.lgs. 165/2001. La verifica avviene mediante acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative e successivo controllo a campione (non inferiore al 25% del personale soggetto al controllo).

Whistleblowing

L'istituto introdotto con l'articolo 54-bis del decreto legislativo 165/2001, mira ad accordare al whistleblower le seguenti garanzie:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione;
- la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso.

La materia è stata recentemente oggetto di revisione normativa con il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023. Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023.

Oggetto di segnalazione possono essere i comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

I canali di segnalazione previsti dalla nuova normativa sono i seguenti:

- interno (nell'ambito del contesto lavorativo);
- esterno (ANAC);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile.

Rinviando per un più compiuto esame dell'istituto al suddetto decreto legislativo e alla Linee Guida approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023, in questa sede viene adottato l'atto

organizzativo necessario per la gestione del **canale di segnalazione interna**; canale che, a norma dell'art. 4 del D. Lgs. n. 24/2023 viene gestito direttamente dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta;
- in forma orale, attraverso linee telefoniche o mediante richiesta di incontro diretto.

In relazione alla modalità di gestione delle segnalazioni in forma scritta di condotte illecite, il Comune di Chivasso ha provveduto con determina n. 662 del 03/11/20 alla fornitura dell'applicativo "PAWHISTLEBLOWING" basato sul software opensource Globaleaks, offerto dalla ditta ISWEB S.p.A (presente nell'elenco fornito da Agid), ovvero un applicativo che permette di ricevere e gestire le segnalazioni ricevute dagli utenti in totale sicurezza e in conformità al dettato normativo.

Il Comune di Chivasso aveva quindi approvato un'apposita disciplina con delibera di Giunta Comunale n.50 del 01/04/2021 in materia di gestione delle segnalazioni. Tale disciplina deve intendersi ora superata.

L'applicativo acquistato dall'Ente è stato quindi adeguato a quanto richiesto dalla nuova normativa. Di seguito vengono indicate le modalità per fare la segnalazione, dando atto che le stesse sono disponibili sul sito intranet del Comune.

La segnalazione viene fatta sulla piattaforma informatica PAWhistleblowing, disponibile all'indirizzo <https://chivasso.pawhistleblowing.it/>, attraverso la compilazione di un questionario, compilando i campi disponibili ed allegando eventuali documenti ritenuti utili.

La segnalazione viene ricevuta dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) e da lui gestita.

La segnalazione in forma orale può essere effettuata invece chiedendo incontro al Segretario Generale o contattando lo stesso a mezzo linea telefonica (con canale noto ai dipendenti).

La gestione del canale di segnalazione interno prevede le seguenti attività:

- rilascio alla persona segnalante di un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- dare riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;
- fornire informazioni chiare sul canale mediante pubblicazione in apposita sezione del sito istituzionale.

I dati raccolti mediante i due canali di segnalazione adottati dal Titolare del Trattamento vengono conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque non oltre il termine previsto dal D.lgs. 24/2023.

I patti di integrità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del

fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'AVCP con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)".*

Il Comune di Chivasso ha quindi approvato con delibera di Giunta n.117/2016 il Patto di integrità con cui, così come previsto all'art.1 "...si obbliga la stazione appaltante e l'operatore economico ad improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza". L'art.2 stabilisce inoltre che "in sede di gara l'operatore economico, pena l'esclusione, dichiara di accettare ed approvare la disciplina del presente patto d'integrità".

La disciplina è poi stata aggiornata:

- con delibera di Giunta n.225/2018, stabilendo che lo stesso venga sottoposto ai concorrenti di ogni selezione pubblica e affidamento diretto di valore superiore a 1.000 euro;
- con delibera di Giunta Comunale n.49 del 01/04/21, stabilendo di rendere tale Patto parte integrante di ogni contratto affidato dalla stazione appaltante di valore superiore a 5.000,00 euro oltre IVA di legge.

Altre Misure Generali:

- Il rispetto dei termini procedurali

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione. Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA. L'Allegato 1 del PNA del 2013 a pagina 15 riporta, tra le misure di carattere trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali: "attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi".

In questo ente, è stato inoltre nominato titolare del potere sostitutivo il Segretario generale con deliberazione di Giunta comunale numero 177 del 17.10.2013 pubblicata dal giorno 20.12.2013, a cui qualsiasi cittadino può rivolgersi se un ufficio è in ritardo o inadempiente, affinché sostituisca l'ufficio inadempiente e concluda il procedimento.

Particolare importanza deve essere attribuita, inoltre, all'attività di monitoraggio del rispetto dei termini procedurali previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della legge n.190/2012 e ss.mm.ii.; al termine di ogni anno, vengono distribuiti a Dirigenti/PO dei questionari in merito al rispetto dei tempi procedurali. In merito al monitoraggio effettuato riferito al 2025, tranne alcune eccezioni, in generale i termini sono stati rispettati.

- Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni

La legge n. 190/2012 (art. 1, comma 9) stabilisce che, attraverso le disposizioni del PTPC, debba essere garantita l'esigenza di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i

dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

È pertanto necessario, nello stesso provvedimento, dare atto dell'effettuazione delle verifiche in materia di conflitto di interessi e delle relative risultanze.

- **Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'articolo 213 del decreto legislativo 36/2023).

- **Controllo delle autocertificazioni**

Nel corso del 2018 si è predisposto un regolamento sul controllo delle autocertificazioni, che ha trovato applicazione nel 2019, con il quale sono stati disciplinati i controlli sulla veridicità delle autocertificazioni presentate all'amministrazione comunale, nonché quelli richiesti da parte di altre pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi su dati ed informazioni contenuti nelle proprie banche dati per garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici. In particolare, è stata prevista come misura per alcuni dei processi della mappa allegata al PTPCT, il controllo a campione del 5% delle autocertificazioni rilasciate all'amministrazione che si prevede di mantenere anche per il 2026.

- **Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

In conformità al PNA, l'ente intende attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante la presente sezione e alle connesse misure.

Controllo sugli organismi partecipati e attività di vigilanza

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) del Comune di Chivasso, a partire dal triennio 2020-2022, recependo le disposizioni contenute nel D.Lgs. n.97/2016 (FOIA) e la Delibera ANAC n. 1134 del 2017, ha previsto una specifica attività di vigilanza e controllo sugli organismi e sulle società partecipate dal Comune di Chivasso, che, partendo da specifici monitoraggi svolti dall'Ufficio Controlli Interni sui siti web di ogni organismo partecipato, si conclude annualmente con la presentazione al RPCT del Comune di Chivasso, di uno specifico report, contenente le criticità riscontrate e le misure correttive richieste, nonché le misure operative effettivamente messe in atto da ciascun organismo partecipato.

In particolare, le Linee Guida di cui alla delibera ANAC n. 1134/2017 hanno fornito indicazioni circa l'attuazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni e hanno definito, inoltre, i compiti in capo alle amministrazioni controllanti o partecipanti rispetto all'adozione da parte dei propri organismi controllati, partecipati o vigilati delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Tali indicazioni sono state poi riprese e ulteriormente integrate nel Piano nazionale anticorruzione 2019-2021 di cui alla delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019 e successive modificazioni.

A seguito di tali indicazioni fornite dall'Autorità, il Comune di Chivasso ha quindi provveduto a riclassificare gli Enti secondo le nuove disposizioni, come da tabella seguente:

CLASSIFICAZIONE ORGANISMI PARTECIPATI, CONTROLLATI, VIGILATI E ENTI PUBBLICI ECONOMICI (D.Lgs.33/2013, art. 2 bis e art.22)
--

RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZIONE DETENUTA	CLASSIFICAZIONE EX ART.2 BIS D.LGS.33/2013	CLASSIFICAZIONE EX ART.22 D.LGS.33/2013
CHIND S.R.L in liquidazione e concordato preventivo	55,00	Società in controllo pubblico	Società partecipate
SETA SPA	1,93	Società in controllo pubblico	Società partecipate
SMAT SPA	0,00045	Società in controllo pubblico – società quotata	Società partecipate
TURISMO TORINO E PROVINCIA S.c.r.l.	0,30	Società in controllo pubblico	Società partecipate
TRM SPA	0,040	Società partecipata	Società partecipate
CISS - CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI	32,00	Amministrazione pubblica (D.Lgs.165/2001 art.1 co.2)	Enti pubblici vigilati
CONSORZIO DI AREA VASTA CB 16	11,62	Amministrazione pubblica (D.Lgs.165/2001 art.1 co.2)	Enti pubblici vigilati
ATO 3	1,86	Amministrazione pubblica (D.Lgs.165/2001 art.1 co.2)	Enti pubblici vigilati
AGENZIA MOBILITA' PIEMONTESE	0,088	Amministrazione pubblica (D.Lgs.165/2001 art.1 co.2)	Enti pubblici vigilati
CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO	0,40	Enti di diritto privato in controllo pubblico	Enti di diritto privato controllati

Con riferimento alla classificazione di ciascun organismo, il monitoraggio viene poi effettuato sulla base dei seguenti prospetti riepilogativi degli adempimenti:

Società e altri enti di diritto privato in controllo pubblico, enti pubblici economici SETA SPA, TURISMO TORINO E PROVINCIA SCRL			
Adempimenti previsti	Tempi di attuazione	Modalità di attuazione	Indicatore di attuazione
Nomina del RPCT	Immediata, se non già effettuata	Pubblicazione del provvedimento sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adozione delle misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee Guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017)	Aggiornamento annuale	Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento dei siti web secondo le indicazioni previste nell'Allegato 1 alle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1134/2017)	Aggiornamento costante	Adeguamento della sezione del sito web dedicata alla trasparenza	Avvenuto adeguamento

Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Immediata, se non già adottata	Pubblicazione della disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
---	--------------------------------	---	------------------------

Società e altri enti di diritto privato non in controllo pubblico TRM SPA			
Adempimenti previsti	Tempi di attuazione	Modalità di attuazione	Indicatore di attuazione
Adozione documento contenente la delimitazione dell'attività di pubblico interesse	Aggiornamento, ove necessario	Pubblicazione sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento dei siti web secondo le indicazioni previste nell'Allegato 1 alle Linee Guida ANAC (Delibera n. 1134/2017)	Aggiornamento costante	Adeguamento della sezione del sito web dedicata alla trasparenza	Avvenuto adeguamento
Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Immediata, se non già adottata	Pubblicazione della disciplina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Nomina del RPCT MISURA FACOLTATIVA	-	Pubblicazione del provvedimento di nomina sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione
Adozione misure integrative di prevenzione della corruzione come definite nelle Linee Guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017) MISURA FACOLTATIVA	-	Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell'ente all'interno della sezione "Società/Amministrazione trasparente"	Avvenuta pubblicazione

Le disposizioni contenute nella sezione del PTPCT, ora integrate nella presente sottosezione del PIAO, costituiscono atto di indirizzo rivolto alle società e agli enti di diritto privato controllati, partecipati, vigilati dal Comune di Chivasso, ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza da parte dell'Amministrazione comunale.

Un paragrafo a parte viene dedicato alla CHIND SRL IN LIQUIDAZIONE E CONCORDATO PREVENTIVO, società controllata al 55% dal Comune di Chivasso.

Per tale società, ottemperando al combinato disposto del PNA 2019, del D.Lgs. 33/2013 e della Delibera ANAC 1134 del 08/11/2017, (paragrafo n.3.1.5 "Casi specifici" e paragrafo 3.1.3) "La trasparenza", secondo il quale *"Per limitare gli oneri derivanti dalla disciplina della trasparenza, qualora le società controllate non abbiano un sito web, sarà cura delle amministrazioni controllanti rendere disponibile una sezione del proprio sito in cui le società controllate possano predisporre*

la sezione “Società trasparente” e pubblicare i dati, ferme restando le rispettive responsabilità”), il Comune di Chivasso, ha reso disponibile una sezione del proprio sito istituzionale in cui è stata creata la sezione “SOCIETA’ TRASPARENTE – CHIND SRL IN LIQUIDAZIONE”, raggiungibile al seguente link: <https://www.comune.chivasso.to.it/it/page/societa-trasparente-chind-srl-in-liquidazione>

Inoltre, nonostante il co. 2-bis dell’art.1 della L.190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, abbia reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231” e la Delibera ANAC n.1134 del 2017 suggerisca come “l’adozione del modello 231 sia fortemente raccomandata, e le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione debbano motivare tale decisione”, si è ritenuto che per la società CHIND Srl in liquidazione, al momento, non sia strettamente necessaria l’adozione del modello 231, in quanto la medesima è stata ammessa alla procedura del concordato preventivo con decreto del Tribunale di Ivrea del 22/06/2018 e, in data 19/04/2019, è stato emesso il relativo Decreto di omologa dal Tribunale di Ivrea.

Pertanto, visto lo stato liquidatorio della società come sopra esplicitato, gli obblighi di anticorruzione e trasparenza cui la medesima deve sottostare si possono riassumere come segue:

Adempimenti previsti	Tempi di attuazione	Modalità di attuazione	Indicatore di attuazione
Nomina del RPCT	Immediata, se non già effettuata	Pubblicazione della sezione “Società Trasparente CHIND SRL in liquidazione” istituita presso il sito istituzionale del Comune di Chivasso	Avvenuta pubblicazione
Adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, come da Linee Guida ANAC (Delibera. ANAC n. 1134/2017)	Aggiornamento annuale	Pubblicazione delle misure sul sito web della società o dell’ente all’interno della sezione “Società/Amministrazione trasparente”	Avvenuta pubblicazione
Adeguamento della sezione “Società Trasparente CHIND SRL in liquidazione” istituita presso il sito istituzionale del Comune di Chivasso, secondo le indicazioni previste nell’Allegato 1 alle Linee Guida ANAC (Delibera n.1134/2017)	Invio tempestivo al Comune di Chivasso – Ufficio Controlli interni / partecipe, dei documenti da pubblicare	Aggiornamento costante della sezione “Società Trasparente CHIND SRL in liquidazione” istituita presso il sito istituzionale del Comune di Chivasso	Avvenuto adeguamento
Adozione di una specifica disciplina interna per la gestione e il riscontro delle istanze di accesso civico	Immediata, se non già adottata	Pubblicazione della disciplina nella sezione “Società Trasparente CHIND SRL in liquidazione” istituita presso il sito istituzionale del Comune di Chivasso	Avvenuta pubblicazione

PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA

La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita tramite l’accesso civico e tramite la

pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione” (art. 2 decreto legislativo 33/2013).

Con la deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC ha fornito le prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.

In tale documento viene individuato come contenuto necessario del Piano anticorruzione:

- l'indicazione degli obiettivi strategici in materia di trasparenza;
- l'indicazione dei nominativi/responsabili di posizione cui spetta la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Per gli obiettivi strategici si fa rinvio a quanto descritto nell'apposita sezione del presente Piano.

In merito al secondo aspetto (pubblicazioni nella **sezione Amministrazione Trasparente**) si rinvia all'apposita tabella in allegato riferita all'**Elenco degli obblighi di Pubblicazione** (Allegato E_Trasparenza) nella quale, così come previsto dal PNA 2022, in corrispondenza di ciascun contenuto previsto, sono indicati i nominativi dei Dirigenti responsabili dell'elaborazione, trasmissione, pubblicazione dei dati e monitoraggio sull'attuazione degli obblighi.

La pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati di cui alla presente sezione deve essere effettuata garantendo l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, indicando la provenienza e la riutilizzabilità delle notizie pubblicate.

I documenti, le informazioni e i dati sono pubblicati in formato di tipo aperto e sono riutilizzabili, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

I documenti, i dati e le informazioni oggetto di pubblicazione devono rimanere pubblicati per almeno cinque anni decorrenti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. La pubblicazione deve essere assicurata, anche oltre questo termine, nel caso in cui l'atto continui a produrre i suoi effetti. Sono vietati filtri o altre soluzioni tecniche volti a impedire ai cittadini di effettuare ricerche all'interno della sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.

In merito alla sezione Bandi di Gara e Contratti va evidenziato che, alla luce delle disposizioni vigenti, delle abrogazioni disposte dal Codice, dell'efficacia differita prevista per alcune disposizioni, la trasparenza dei contratti pubblici è materia governata da norme differenziate, che determinano distinti regimi di pubblicazione dei dati e che possono essere ripartiti nelle seguenti fattispecie:

a) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023.

Per queste fattispecie, disciplinate dal d.lgs. 50/2016 o dal d.lgs. 36/2023, la pubblicazione di dati, documenti e informazioni in AT, sottosezione “Bandi di gara e contratti”, avviene secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022.

Ciò in considerazione del fatto che il nuovo Codice prevede che le disposizioni in materia di pubblicazione di bandi e avvisi e l'art. 29 del vecchio Codice continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2023 (art. 225, co. 1 e 2 d.lgs. 36/2023). Rimane ferma anche la pubblicazione tempestiva, quindi per ogni procedura di gara, dei dati elencati all'art. 1, co. 32 della legge 190/2012, con esclusione invece delle tabelle riassuntive in formato digitale standard aperto e della comunicazione ad ANAC dell'avvenuta pubblicazione dei dati e della URL.

Si ribadisce, da ultimo, che i dati da pubblicare devono riferirsi a ciascuna procedura contrattuale in

modo da avere una rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione.

b) Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023.

Per queste ipotesi, l'Autorità ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, d'intesa con il MIT, un comunicato relativo all'avvio del processo di digitalizzazione e a cui si rinvia anche per i profili attinenti all'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

c) Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1°gennaio 2024.

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ss. e dai relativi regolamenti attuativi di ANAC. In particolare, le informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla BDNCP e le modalità di assolvimento di tale obbligo sono stati descritti da ANAC, come sopra precisato, nella delibera n. 261 del 20 giugno 2023. Nell'Allegato 1) della già citata delibera n. 264 del 20 giugno 2023 e successivi aggiornamenti, sono stati invece precisati i dati, i documenti, le informazioni la cui pubblicazione va comunque assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il PNA 2025 contiene una sezione speciale dedicata alla Trasparenza e, in particolare, all'analisi delle criticità della sezione "Amministrazione Trasparente".

ANAC ha infatti riscontrato, anche tramite la sperimentazione di strumenti informatici automatici (web crawling), alcune criticità diffuse che vengono descritte nella suddetta sezione e accompagnate da una o più raccomandazioni per superarle. Tale sezione verrà utilizzata da RPCT e NdV e, laddove questi dovessero riscontrare le criticità rappresentate, potranno adottare le soluzioni indicate nelle raccomandazioni. Si ritiene altresì di programmare appositi momenti formativi e informativi per i dipendenti sulle corrette modalità di pubblicazione.

Accesso civico

L'accesso civico, in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, si declina in due tipologie:

- l'accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 33/2013: è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui l'Amministrazione ne abbia omissa la pubblicazione o abbia effettuato una pubblicazione parziale sul proprio sito web istituzionale. La richiesta di accesso va presentata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Segretario Generale. A tal fine è possibile utilizzare il modulo per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 1.
- l'accesso civico relativo a documenti, informazioni o dati non oggetto di pubblicazione obbligatoria (c.d. accesso generalizzato) da parte della pubblica amministrazione, esercitato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013: è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione. La richiesta di accesso va presentata al Comune di Chivasso per essere poi gestita dal settore competente. A tal fine è possibile utilizzare il modulo per l'accesso civico ai sensi dell'art. 5 comma 2.

I moduli sono pubblicati nella pagina del sito istituzionale del Comune di Chivasso dedicata all'Accesso Civico.

L'esercizio del diritto di cui ai citati commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla

legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, ove siano individuati controinteressati all'accoglimento della richiesta di accesso, la stessa sarà ai medesimi notificata ai fini della eventuale loro opposizione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di diniego totale o parziale o mancata risposta nel termine, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni ovvero, sentito se del caso il Garante per la protezione dei dati personali, che si deve pronunciare entro 10 giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale.

L'ANAC, con la delibera n. 1309 del 28 dicembre, ha adottato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2, del D.Lgs. n. 33/2013.

Gli uffici avranno quindi cura di seguirne le indicazioni nell'applicazione dell'istituto in oggetto.

Il registro degli accessi civici è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente – sotto sezione Altri contenuti.

Il monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure

L'attività di monitoraggio, consiste nella verifica dell'attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione nonché del complessivo funzionamento del processo di gestione del rischio. Il monitoraggio si distingue dal riesame, in quanto il primo è un'attività continua che verifica l'attuazione e l'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio, mentre il riesame è un'attività da svolgersi ad intervalli programmati per valutare il funzionamento del sistema, prevedendo, quando necessario, l'adozione di nuove misure.

La fase del monitoraggio si suddivide quindi in due fasi, una rivolta al controllo dell'attuazione delle misure, l'altra alla verifica dell'idoneità delle stesse. I risultati ottenuti da queste attività sono quindi analizzati al fine di valutare un eventuale riesame del sistema complessivo di gestione del rischio.

L'attività di monitoraggio riguarda tutte le attività e i processi analizzati nella sezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione. Sono quindi soggette a

monitoraggio periodico sia le misure generali sia quelle specifiche.

Il monitoraggio ha cadenza semestrale: gli uffici sono tenuti a compilare un **modello** fornito dal RPCT, in cui specificare, per ognuna delle misure elencate, l'effettiva attuazione da parte del singolo servizio; successivamente, il RPCT, sulla base delle varie rendicontazioni ricevute, provvede ad elaborare un **Verbale di Monitoraggio** in cui viene specificato il livello di effettuazione delle singole misure da parte dell'intero ente.

Può esserci la sola autovalutazione dei responsabili dell'attuazione delle misure nelle aree in cui il rischio di corruzione è più basso. Mentre nelle aree a più alto rischio, questa modalità deve essere utilizzata sempre in combinazione con monitoraggi svolti dal RPCT. Nel verbale di monitoraggio si dà atto degli approfondimenti svolti con riferimento ai processi con livello di rischio più elevato.

In occasione del monitoraggio del Piano nel suo complesso, viene effettuata anche una analisi in merito alla idoneità delle misure di prevenzione della corruzione.

Le informazioni fornite dal sistema di monitoraggio degli anni precedenti sono sempre utilizzate per l'aggiornamento dei Piani anticorruzione successivi.

Il monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano della trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013, è previsto che venga realizzato dalla struttura di supporto al RPCT con verifica da parte del Nucleo di Valutazione in occasione dell'annuale attestazione del rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, inoltre, svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione; è infatti previsto un controllo mensile in materia di pubblicazione di tutte le delibere di Giunta e Consiglio e determine (una per servizio) e un controllo semestrale delle sezioni presenti in Amministrazione Trasparente da parte del Servizio Segreteria Generale. A seguito dei controlli effettuati, viene dato riscontro ai vari servizi delle pubblicazioni mancanti/da integrare/modificare; i servizi sono poi tenuti ad aggiornare le pubblicazioni sulla base delle osservazioni effettuate dal Servizio Segreteria.